

# ***Piano Generale Impianti***

## **CRITERI GENERALI**

### **ART. 1      STRUTTURA DEL PIANO**

---

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina le modalità di installazione degli impianti pubblicitari e l'effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, così come stabilito dal D.Lgs. n°507 del 15.11.1993.
2. Il presente Piano determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione.

### **ART. 2      FINALITÀ**

---

1. Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, ed artistica, ambientali e paesaggistiche.
2. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private. Le forme di pubblicità previste dal presente Piano Generale Impianti non possono essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

### **ART. 3      MEZZO PUBBLICITARIO - DEFINIZIONE E TIPOLOGIE**

---

E' definito *mezzo pubblicitario* qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui al successivo Art. 9 del presente Piano, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano stesso.

- Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora.
- Sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio

pubblicitario raggiunge.

Quindi si definisce:

- **monofacciale**, il mezzo che contenga il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piana
- **bifacciale**, il mezzo che contenga su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari -di eguali o differenti contenuti- la cui percezione non siano contemporanei
- **polifacciale**, quando il messaggio sia distribuito su più di due facce allo scopo di aumentarne l'efficacia.

Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:

- **opaco**, privo cioè di illuminazione
- **illuminato** quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario
- **luminoso**, quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso.

Il mezzo pubblicitario può essere localizzato presso l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono ancora essere classificati in relazione alla collocazione in modo stabile o temporaneo nel corso dell'anno.

Tali mezzi possono essere anche mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su autoveicoli, aeromobili, aerostati, battelli, etc.

**1. IMPIANTI DESTINATI ALLA AFFISSIONE DIRETTA**

Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti cartacei, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.

**2. PUBBLICITÀ ORDINARIA**

Le insegne, i cartelli, le locandine, le targhe, gli stendardi, le bandiere, gli impianti per affissione diretta o qualsiasi altra fattispecie residuale non prevista ai successivi punti, costituiscono la *pubblicità ordinaria* ed hanno sempre carattere visivo.

**3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI A MESSAGGI VARIABILI**

E' classificata in questa fattispecie la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con insegne, pannelli od analoghe strutture luminose caratterizzate dall'utilizzo di controlli meccanici od elettronici tali da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, in guisa da accrescerne l'efficacia di impatto pubblicitario.

**4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE PROIEZIONE**

Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.

**5. PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE STRISCIONI**

E' pubblicità effettuata mediante striscioni quella che effettuata con tali mezzi, festoni di bandierine o similari, attraversi strade o piazze, in maniera da accrescere l'efficacia del mezzo.

**6. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI**

Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni fumogeni, il lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli - aerei, dirigibili, o simili- dotati di propulsione autonoma o meno -alianti, aquiloni non frenati- e

che vengono effettuate anche su specchi d'acqua.

#### **7. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI**

Si definisce in questa maniera la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione autonoma e, comunque, ancorati al suolo.

#### **8. PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE**

E' così definita la pubblicità che si effettui con la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, comunque in forma ambulante.

#### **9. PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE MESSAGGI SONORI**

Si definisce in tal modo la diffusione, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile.

## ART. 5 DIVIETI

---

Le forme pubblicitarie di cui all'Art. 3 sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

E' vietata:

- ⇒ l'esposizione di **mezzi pubblicitari** su edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche e comunque sui luoghi tutelati dalle Leggi n. 1089/39, 1497/39 e 431/85 e 490/99;
- ⇒ l'installazione di **mezzi pubblicitari** di grande formato (tipo POSTER mt. 6X3) sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi;
- ⇒ l'installazione di **mezzi pubblicitari** a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta e scuole;
- ⇒ la realizzazione di impianti affissionali destinati all'affissione di necrologi abbinati a strutture destinate a pubblicità di qualsiasi natura.
- ⇒ l'installazione di **avancorpi**, quale richiamo **pubblicitario** d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano;
- ⇒ l'effettuazione di **pubblicità sonora** su tutto il territorio comunale ;
- ⇒ l'affissione di **manifesti** effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri;
- ⇒ la pubblicità effettuata attraverso **cartelli pubblicitari** posizionati **su automezzi parcheggiati o in sosta**.

Ulteriori o particolari divieti sono disciplinati dal presente Piano.

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal D.Lgs. 285/92 - Codice della Strada - e dal D.P.R. 495/92 -Regolamento di attuazione ed esecuzione- e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 6      MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE DIRETTA**

---

Il presente Piano stabilisce la quantità complessiva di impianti destinati alla pubblicità mediante affissione diretta, nonché la sua ripartizione tra Operatori Pubblicitari, anche per conto terzi, Associazioni ed Enti non aventi fini di lucro, Agenzie di Pompe Funebri ed Esercenti i Pubblici spettacoli.

Per questi impianti pubblicitari si osservano i seguenti metodi di assegnazione, previo Avviso Pubblico:

- a) - per gli Operatori Pubblicitari, si utilizza il metodo dell'autorizzazione diretta o della licitazione privata, o appalto concorso,;
- b) - per le Associazioni ed Enti si procede al riparto del lotto a loro destinato, concedendo almeno un impianto ad ognuno dei richiedenti, al fine di salvaguardare l'accesso alla libera circolazione delle idee;
- c) - per le Agenzie di Pompe Funebri, fissato il canone con delibera Giunta Comunale, si procederà al riparto dei lotti tra gli operatori interessati, operanti nel Comune, che ne avranno presentato richiesta, al fine di garantire la libera concorrenza ed evitare situazioni di monopolio od abuso di posizione dominante;
- d) - per gli Esercenti l'attività di Pubblico Spettacolo, si procederà con le medesime modalità di cui al punto c) che precede.

Le predette procedure si ripeteranno ogni qualvolta le modifiche al Piano Generale Impianti varieranno il numero di questi impianti.

Sugli impianti di cui al lotto b) è vietata la affissione per conto terzi e di natura commerciale.

Sugli impianti di cui ai lotti c) e d) è vietata la affissione di manifesti diversi dagli annunci funebri ovvero dalla pubblicità riferita a pubblici spettacoli.

Questi impianti pubblicitari, destinati in via esclusiva alle affissioni di manifesti da parte degli aventi diritto, hanno dimensioni standard, colore uniforme, diverso da quello degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni ed il loro aspetto progettuale sarà esclusivamente quello previsto dal presente Piano Generale degli Impianti.

La violazione di quanto ivi disposto comporta, oltre alla applicazione delle Sanzioni Amministrative, la decadenza e conseguente revoca della autorizzazione, è considerata violazione l'utilizzazione del mezzo per pubblicità diverse da quelle che si valgono dell'impiego di manifesti.

Restano a carico dei soggetti di cui al presente comma, oltre al canone, quanto dovuto per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, per gli impianti insistenti su area pubblica, disciplinate dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

***Piano Generale degli Impianti Pubblicitari***  
**CRITERI SPECIFICI PER IL TERRITORIO COMUNALE**

**ART. 7      SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

---

Allo scopo di regolamentare l'applicazione delle norme contenute nel presente Piano vengono identificati cinque ambiti urbani omogenei, denominati AMBITI A - B - C - D e Centri Storici.

Il limite territoriale che definisce tali ambiti è indicato nella planimetria allegata al presente Piano.

<b>AMBITO - A:</b>	Ambito relativo all'Area sul lungo mare indicato nell'allegata planimetria.
<b>AMBITO - B:</b>	Ambito comprendente il resto del territorio non rientrante negli ambiti A, C e D .
<b>AMBITO - C:</b>	via Aurelia (con le limitazioni date dal D.M. 20/03/58).
<b>AMBITO - D:</b>	area portuale.
<b>CENTRI STORICI:</b>	Aree relative ai Centri Storici individuati nell'allegata planimetria

La Giunta Comunale provvederà, qualora opportuno, ad aggiornare annualmente la zonizzazione sulla base della trasformazione del territorio comunale.



## **ART. 8      PROGETTI UNITARI (“QUADRO”) PER PARTICOLARI AMBITI TERRITORIALI**

---

Al fine di conseguire un risultato continuo ed omogeneo in ambiti territoriali particolari allo scopo di uniformare dimensioni, tipologie, sistemazioni specifiche etc... di impianti pubblicitari e/o tende parasole, sarà predisposto dai richiedenti un apposito “progetto quadro”.

Il “progetto quadro”, approvato dagli uffici competenti, consentirà lo sveltimento delle procedure per il rilascio di tutte le autorizzazioni conseguenti.

### **Sono soggetti alla formazione del progetto quadro:**

- ⇒ Tutti i centri commerciali e supermercati
- ⇒ Centri storici
- ⇒ I capannoni industriali, non adibiti ad un'unica attività
- ⇒ Particolari isolati individuati dagli uffici competenti
- ⇒ Spazi pubblici da riqualificare individuati dagli uffici competenti

### **Il progetto dovrà essere corredato da:**

- ⇒ Visione generale di inserimento degli impianti pubblicitari proposti
- ⇒ Particolari di dettaglio in scala adeguata
- ⇒ Documentazione fotografica
- ⇒ Visto dell'Amministratore o proprietario dell'intero stabile

Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari si sono così classificati i tipi di insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie:

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro

Tipologia	Descrizione
a. Insegne a pannello	Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di norma posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell'esercizio commerciale
b. Insegne dipinte a mano o serigrafate su supporto rigido	Pannelli, targhe, ecc...
c. Insegne dipinte a muro	Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla facciata alterando fisicamente il supporto murario
d. Insegne a lettere singole scatolate	Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con pannello di supporto
e. Insegne con lettere traforate	Pannelli con trafori a forma di lettera
f. Vetrofanie	Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina
g. Vetrografie	Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul supporto vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, del vetro stesso
h. Targhe	Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per pubblicizzare un'attività professionale e posizionate a fianco del portone di accesso all'attività stessa

## 2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro

<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>
a. Insegne a pannello	Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di norma posizionate sullo spazio sovrastante le vetrine dell'esercizio commerciale
b. Insegne dipinte a mano o serigrafate su supporto rigido	Pannelli, targhe, ecc...
c. Insegne dipinte a muro	Tipologia di impianto pubblicitario che interviene direttamente sulla facciata alterando fisicamente il supporto murario
d. Insegne a lettere singole scatolate	Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con pannello di supporto
e. Insegne con lettere traforate	Pannelli con trafori a forma di lettera
f. Vetrofanie	Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina
g. Vetrografie	Messaggi pubblicitari realizzati attraverso il lavoro diretto sul supporto vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, del vetro stesso
h. Targhe	Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per pubblicizzare un'attività professionale e posizionate a fianco del portone di accesso all'attività stessa

### 3. Insegne di esercizio luminose, a muro

Tipologia	Descrizione
a. Insegne a cassonetto	Elementi tridimensionali di un certo spessore realizzati con pannelli di materiale opaco e/o traslucido su cui viene impresso il messaggio pubblicitario.
b. Insegne a lettere singole scatolate:	Sagome di materiale metallico, ligneo, vetroso o altro ritagliate a forma di lettera e ancorate alla superficie muraria senza o con pannello di supporto
c. Insegne con lettere luminose	Rese luminose da fonte luminosa interna
d. Insegne con lettere a filamento su sottolettera scatolata	Filamento al neon retrostante le lettere scatolate
e. Insegne con lettere opache (lamiera, legno, ect...)	Messe in risalto da illuminazione posteriore
f. Insegne con lettere a filamento (neon) a intermittenza e non	Insegna costituita da filamento al neon con apposita curvatura formante le lettere
g. Insegne a filamento con scritte e simboli realizzati con tubi paralleli (accensione a intermittenza e non)	Insegna costituita da una serie di tubi neon posti parallelamente a formare un pannello luminoso sul quale è stato dipinto o comunque impresso il messaggio pubblicitario
h. Scritte luminose a messaggio variabile (display)	Messaggio pubblicitario variabile effettuato con scritte continue luminose su display, precedentemente opportunamente memorizzato
i. Scritte luminose scorrevoli	Messaggio pubblicitario non variabile con lettere che si illuminano in modo successivo

### 4. Insegne a bandiera

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria in modo che lo spessore, cioè la minore delle tre dimensioni, risulti parallelo allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti perpendicolare. Possono essere non luminose, illuminate da fonte esterna, luminose.

5. Insegne su palo

Impianti posizionati su palo ad un'altezza minima di cm. 220 dal piano marciapiede e di cm. 510 dal piano stradale. Possono essere non luminose, illuminate, luminose.

Le dimensioni dell'insegna non devono superare cm. 80x200 e devono essere valutate rispetto al sito di installazione.

6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole

7. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna)

8. Edifici con iscrizioni dipinte, murali, trompe l'oil

9. Insegne atipiche

## 10. Impianti Pubblicitari Stradali (illuminati e non)

N°	Tipologia	Descrizione	Dimensioni cm lxh	
1	a) Tipo A	Pannelli pubblicitari, montati su supporto proprio, collocati su spazi pubblici disposti parallelamente o perpendicolarmente rispetto alle strade sulle quali si affacciano. Sono destinati a pubblicità permanente.	Pannello:....  Altezza totale:	100x140  360 circa
2	b) Tipo B	Pannelli pubblicitari, montati su supporto proprio, collocati su spazi pubblici disposti parallelamente o perpendicolarmente rispetto alle strade sulle quali si affacciano. Sono destinati a pubblicità permanente.	Pannello:....  Altezza totale:	250x150  360 circa
3	c) Tipo C o Preinsegna	Impianto completo di frecce di orientamento ed eventualmente di simboli e marchi, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (cfr. C.d.S.).	Pannello:..... Altezza totale, compreso il supporto:	125x25÷30  max 320÷350 circa
4	d) Impianti Tipo Poster	Impianti destinati a supportare comunicazioni promozionali cartacee di grandi dimensioni, formati da pannelli montati su supporto proprio, collocati su spazi pubblici disposti, di norma, parallelamente rispetto alle strade sulle quali si affacciano e, di norma, utilizzati per la pubblica affissione.	Pannello:.....  Altezza totale:	600x300  540 circa
4	e) Impianti rotor (a messaggio variabile)	Impianti di grandi dimensioni con la possibilità di esporre tre messaggi variabili, formato da barre a sezioni prismatiche rotanti.	Pannello:.....a) b) Altezza tot.: a) b)	600x300 200x140 540 circa 270 circa
5	f) Frecce Direzionali	Cartelli di indicazione con informazioni turistiche, industriali, alberghiere, territoriali, di luoghi di pubblico interesse, di indicazione di servizi utili, realizzati in pannelli metallici e dotati di propri supporti verticali di sostegno. Idonei al posizionamento nell'area urbana. Non sono MAI illuminati o luminosi. Ogni impianto può supportare max gruppi di 6 frecce.	Pannello:..... Altezza totale impianto:.....	125x25  390 circa
6 7 8	g) Impianti per Affissione:  Si possono utilizzare tipologie diversificate per ambiti, da decidere in Giunta Comunale	Impianti costituiti da una superficie espositiva mono o bifacciale sulla quale vengono affissi manifesti cartacei riportanti il messaggio pubblicitario e propagandistico, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, prevalentemente cartacei. Tali impianti possono essere di varie tipologie:      standardo  poster	Pannelli:	140x200 100x140 200x140  300x140 600x300

### 11. Impianti Pubblicitari Atipici o di Servizio (non luminosi)

N°	Tipologia	Descrizione	Dimensioni cm l x h
9	a. Transenne	Hanno funzione di protezione per i pedoni. Alcune tipologie possono prevedere l'esposizione pubblicitaria.	
10	b. Bacheche	Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività. Solo nel caso di utilizzo per attività pubblico-culturale-informative possono essere collocate in ambiti definiti dall'Ufficio competente.  spessore:	•max 120x120  •max 10 cm.

### 12. Impianti Pubblicitari Temporanei (non luminosi né illuminati)

N°	Tipologia	Descrizione	Dimensioni cm l x h
11	a. Locandine	Paline a fruizioni prevalentemente automobilistica, con messaggio pubblicitario di carattere generale, posizionate in modo perpendicolare alla direzione della strada.  Altezza totale:	•max 120x80 •min 100x70  •max 200
12	b. Stendardi	Impianti costruiti in materiale leggero (es: stoffa, cartone pressato).  altezza dal piano strada	•max 100x140  •min. 220
13	c. Striscioni	Dovranno essere realizzati con caratteristiche flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale da non consentire lo sbandieramento Se posto su strada: altezza minima dal piano stradale: cm 510 Se posto su marciapiede: altezza minima dal piano marciapiede: cm 220	•max 900x90 •max 90x900
14	d. Teli per ponteggi e recinzioni	Teli di grande formato posizionati su ponteggi o recinzioni di cantieri a ridosso di fabbricati sottoposti ad interventi edilizi (per la durata del cantiere)	•dimensioni proporzionate alla grandezza del ponteggio (o recinzione di cantiere)

### 13. Altre forme pubblicitarie

<b>Tipologia e descrizione</b>
a. Si qualifica come realizzata mediante proiezione la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, marciapiedi.
b. Si definiscono come pubblicità effettuate da aeromobile le scritte, il traino di striscioni, i disegni fumogeni, che avvenga a mezzo di aereo-veicoli -aerei, dirigibili, o simili- dotati di propulsione autonoma o meno -alianti, aquiloni non frenati- e che vengono effettuate anche su specchi d'acqua.
c. Si definisce pubblicità effettuata con palloni frenati la pubblicità effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione autonoma e, comunque, ancorati al suolo.
d. Si definisce pubblicità effettuata mediante messaggi sonori la diffusione, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile.



## **CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

### **ART. 10 POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DELLE TARGHE PROFESSIONALI E PUBBLICITARIE**

---

#### **1. Le insegne di esercizio devono essere posizionate:**

a) Esclusivamente **al di sotto del 1° solaio** (ad eccezione delle Vetrografie e Vetrofanie).

b) Sullo spazio soprastante le vetrine, denominato **"sopraluce"**, e devono avere le seguenti caratteristiche:

- ◆ Le dimensioni non dovranno eccedere il filo interno della cornice vetrina ed il relativo sopraluce.
- ◆ Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare contemporaneamente l'insegna e la vetrina.
- ◆ Potranno sporgere dal filo muro:

⇒ max cm. 4 nell'Ambito "Centro Storico"

⇒ max cm. 15 negli altri Ambiti

c) In assenza del sopraluce: **sullo spazio soprastante le vetrine**, corrispondenti al filo esterno delle stesse (anche passanti sopra le aperture).

Potranno essere collocate al di sopra delle vetrine, esclusivamente quando non sia oggettivamente possibile installarle sul sopraluce vetrine, e posizionate in coincidenza con il filo esterno delle vetrine (per "filo esterno" delle vetrine si intende lo spazio compreso tra gli allineamenti esterni delle vetrine dell'attività del richiedente), con le seguenti caratteristiche:

- L'altezza massima consentita è di mt. 0,60 e non potrà, comunque, alterare le caratteristiche estetico architettoniche.
- Potranno essere illuminate da sorgente esterna allo scopo di illuminare contemporaneamente l'insegna e la vetrina.
- Potranno sporgere dal filo muro:

⇒ max cm. 4 nell'Ambito "Centro Storico"

⇒ max cm. 15 negli altri Ambiti

- Potranno essere posizionate “*senza soluzione di continuità*” qualora il messaggio pubblicitario abbia caratteristiche tali da richiedere questa soluzione;

Le insegne di esercizio costituite da:

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| ⇒ filamento o tubi a neon: | } | non devono avere una sporgenza superiore a cm 8 |
| ⇒ lettere singole          |   |   |

Tutte le insegne di esercizio devono avere strutture di sostegno adeguate all'aspetto degli edifici

## 2. *Le targhe professionali:*

- possono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede
- devono avere di norma le dimensioni cm 50 x cm 30 e comunque non dovranno superare cm<sup>2</sup> 1.500
- Devono essere ottonate o di ottone.
- Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali
- le *targhe professionali sanitarie* e con *pubblicità sanitaria* devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n°657.

### 3. *Le targhe pubblicitarie:*

- devono essere collocate a fianco delle aperture e comunque ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede
- non possono superare i cm<sup>2</sup> 5000
- **fra le vetrine:** in posizione centrale rispetto alle stesse
  - ❖ il bordo superiore deve distare non meno di cm 15 dall'intradosso dei balconi
- è vietata l'installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di insegna.



E' consentita l'installazione di targhe su recinzioni a giorno relative ad edifici industriali destinati ad un'unica attività per ingresso, a condizione che le stesse misurino **complessivamente max cm 70x50**.

Le targhe , se multiple, devono essere coordinate fra loro, per dimensioni, materiale, posizionamento, ed armonizzarsi con l'architettura degli edifici su cui si collocano. Nei centri storici dovranno essere di materiale pregiato (ottone, bronzo, ferro battuto, pietra, marmo, ardesia) con esclusione di targhe in plastica o luminose.

### 4. *Pubblicità realizzata con lettere autoadesive (Vetrofanie) o con incisioni su vetro (Vetrografie)*

Qualora la pubblicità realizzata con Vetrografie e Vetrofanie risulti assimilabile alle indicazioni delle insegne (parrucchiere, lavanderia, ect...) dovranno essere trattate come qualsiasi altro impianto pubblicitario del regolamento.

### 5. *Vetrine insegna - edifici insegna*

Per gli edifici:

- interamente destinati ad attività terziarie
- destinati alla medesima attività terziaria per minimo 50% del piano commerciale (p.t.) (ubicati in ambiti A - B - C)

Le caratteristiche estetico-architettoniche saranno **esaminate dagli uffici competenti**.

#### ***6. Edifici con iscrizioni dipinte, murali, trompe l'oil:***

La realizzazione di iscrizioni pubblicitarie dipinte, "murali" e/o "trompe l'oil" con la tecnica dell'affresco, può risultare particolarmente adatta per frontespizi ciechi, purché il progetto sia attento alla situazione del contesto ambientale e non contrasti con i regolamenti edilizi comunali.

I murali pubblicitari non possono essere realizzati su immobili di interesse storico, ai sensi della L.R. 35/95, su immobili di interesse storico ambientale, ai sensi della L. 1497/39 e L. 1089/39.

**I trompe l'oil di tipo pubblicitario dovranno essere autorizzati dagli uffici competenti.**

#### ***7. Insegne a bandiera:***

Le insegne a bandiera, negli Ambiti "B" e "D" devono avere le seguenti caratteristiche:

- Dimensione: **max cm 100x60 - ovvero cm 60x100**
- Sporgenza dal filo muro **max cm. 110**
- Altezza sul marciapiede rialzato **non inferiore a cm. 220**
- L'insegna a bandiera deve essere almeno 50 cm rientrante rispetto al marciapiede ovvero rimanere all'interno della sporgenza del balcone
- Possono essere:
  - non luminose
  - illuminate da sorgente esterna (non collocata sull'impianto)
  - luminose a cassonetto

**Non può essere autorizzata più di un'insegna a bandiera per esercizio e per fronte di edificio.**

### ***8. Insegne su pali:***

Le insegne posizionate su pali devono avere le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni insegne: **max cm 60x200**
- Altezza Insegna su palo: **non inferiore a cm 220 dal piano di installazione del palo**
- Possono essere: **non luminose**  
**illuminate da sorgente esterna**  
**luminose a cassonetto**

→ nel Centro Storico sono escluse.

Ogni singola richiesta deve essere esaminata dalla competente Commissione Edilizia
--

### ***9. Soluzioni innovative di insegne***

Insegne con soluzioni innovative adeguatamente documentate e  **motivate dovranno essere** esaminate dagli uffici competenti.

Negli ambiti denominati "Centri Storici" sono consentiti i seguenti tipi di insegne di esercizio:

1. **Insegne di esercizio non luminose, a muro**

Tutte le tipologie previste all'art. 9 - punto 1.

2. **Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro**

Tutte le tipologie previste all'art. 9 - punto 2.

3. **Insegne di esercizio luminose, a muro**

Sono consentite solo le tipologie previste all'art. 9 - punto 3, lettere e-f

4. **Insegne a bandiera**

Sono consentite solo mediante approvazione di progetti complessivi per più attività o per ambiti consistenti (quadro) come previsto dall'art. 8.

Le insegne a bandiera per farmacie, polizia, Vigili Urbani non sono soggette alla presentazione del progetto quadro.

5. **Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole**

(vedere descrizione all'Art. 9 - punto 6).

All'interno dell'isola pedonale del Centro Storico le tende parasole dovranno essere della tipologia a "capottina" ed il colore dovrà essere bianco o coloniale.

Potranno essere del tipo "a pantalera" nei luoghi dove risulta impossibile l'installazione della tenda a capottina.

## ART. 12 CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE INSTALLABILI NELLE ZONE "A "

---

Nelle aree ubicate nell' ambito urbano "A " sono consentite le tipologie di insegne descritte all'articolo 9 - punti:

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro
2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro
3. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole
4. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna)
5. Edifici con iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil
6. Insegne atipiche
7. Insegne di esercizio luminose, a muro

## ART. 13 CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE INSTALLABILI NELL'AMBITO "B" "C" "D"

Negli ambiti territoriali denominati "B" ,"C" e "D" consentite le tipologie di insegne descritte all'articolo 9 - punti:

1. Insegne di esercizio non luminose, a muro
2. Insegne di esercizio illuminate da fonte esterna, a muro
3. Insegne di esercizio luminose, a muro
4. Insegne a bandiera (escluso ambito C)
5. Insegne su palo (in ambito C palo solo preinsegne con le modalità stabilite da C.d.S.)
6. Insegne realizzate mediante scritte su tende parasole
7. Vetrine-insegna (ovvero vetrine decorate in funzione di simbolo-insegna)
8. Edifici con iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil
9. Insegne atipiche

Qualora le installazioni interessino capannoni industriali di tipo "condominiale" o capannoni frazionati ed utilizzati per attività diverse si deve seguire la procedura prevista al precedente articolo 8 relativo ai "Progetti Quadro".



## **CRITERI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **ART. 14 IMPIANTI NON TEMPORANEI**

---

#### **1. IMPIANTI PUBBLICITARI STRADALI**

Al fine di migliorare la funzionalità dell'assetto informativo viario e la qualità ambientale ed urbanistica dei principali assi è necessario che le installazioni degli impianti risultino conformi alla normativa del Codice della Strada vigente, del suo Regolamento di Attuazione, del Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni , nonché alle indicazioni riportate nel presente Piano.

#### **2. IMPIANTI DI SERVIZIO**

Al fine di migliorare la funzionalità degli impianti di servizio, garantendo un'omogeneità delle strutture stesse, tali impianti potranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere affidati ad un unico concessionario, previa definizione dell'assetto informativo viario e la qualità ambientale ed urbanistica dei principali assi .

#### **3. TENDE PARASOLE**

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

- la tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina né avere sporgenza superiore a m. 1,30 per piazze e corsi; m. 1,20 per vie di larghezza superiore a m. 9,00; m. 1,00 per le vie di larghezza inferiore a m. 9,00;
- in ogni caso dovranno essere almeno 50 cm rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone
- l'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere inferiore a m. 2,00.

Le tende parasole non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari.

Potranno essere autorizzate tende parasole con una scritta avente le seguenti caratteristiche:

- ◊ altezza massima cm. 25
- ◊ lunghezza massima non superiore ai 2/3 della larghezza totale.

Potrà inoltre essere inserito un logo. Nella tenda a capottina il logo dovrà essere previsto nella

"frangia".

#### 4. FARETTI ILLUMINANTI

Qualora per, comprovate ragioni estetico-funzionali, venga richiesta la possibilità di collocare faretti illuminanti la vetrina e/o l'insegna (oltre alle indicazioni prescrittive del presente Piano) potranno essere installati faretti purché:

- ◊ non sporgano oltre cm. 50 e comunque risultino all'interno della sporgenza del balcone
- ◊ non superino le dimensioni max di cm 10x10.

#### 5. BACHECHE

Potranno essere autorizzate installazioni di bacheche con destinazione funzionale pubblica o privata a seconda della finalità del messaggio proposto. Gli esercizi commerciali potranno installare al massimo n° 2 bacheche.

In ogni caso le caratteristiche costruttive dovranno essere le seguenti:

- **dimensioni massime ammissibili:** cm. 120 x cm. 120;
- **spessore massimo:** cm. 10;
- **ubicazione:** esclusivamente in adiacenza dell'esercizio professionale/ commerciale di riferimento (per finalità private) ed ovunque la configurazione dei luoghi lo permetta (per finalità pubbliche);
- **messa in opera:** "a parete" con staffe a mensola con adeguati rinforzi;
- **realizzazione:** con materiali idonei per durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Nei Centri Storici: sono consentite bacheche solo per:

- ◆ Pubblico Spettacolo;
- ◆ Organizzazioni Sindacali;
- ◆ Partiti Politici;
- ◆ Enti Morali a carattere Nazionale (solo presso le sedi);

⇒ dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato preverniciate color nero

⇒ per un utilizzo diverso da quello sopra descritto le bacheche dovranno essere incassate (sempreché le caratteristiche architettoniche dell'edificio interessato lo permettano).

#### 6. SUPPORTI PER LOCANDINE PUBBLICITARIE GIORNALAI

I supporti per le locandine pubblicitarie per la vendita giornali dovranno avere le seguenti

caratteristiche:

- a. **N° Impianti:** sino ad un massimo di 2 (compatibilmente con lo spazio idoneo all'esposizione)
- b. **Materiale:** Alluminio anodizzato
- c. **Dimensioni:** Larghezza max: cm 120 - Altezza max: cm 140
- d. La struttura deve essere rimovibile ed esposta, quindi, solo durante le ore di apertura del locale commerciale.

**Ogni singola richiesta deve essere verificata dagli uffici competenti**

E' definito *Impianto temporaneo* quando l'installazione dello stesso è effettuata per un periodo inferiore a 365 giorni.

1. **IMPIANTI TIPO LOCANDINE, STENDARDI, ED ALTRI IMPIANTI PROMOZIONALI**

Gli impianti tipo "locandine" e gli "stendardi" o "gonfaloni" sono esclusivamente destinati alla pubblicità promozionale.

Dovranno essere posizionati su supporto autonomo ed ubicati esclusivamente nei punti stabiliti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Gli impianti suddetti dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a. In ciascuna delle posizioni individuate all'interno degli ambiti urbani sopradescritti non potranno coesistere impianti di tipologia diversa;
- b. Potranno essere collocati a non meno di 50 metri dall'incrocio con una frequenza tra un cartello e l'altro di almeno 20 metri, e dovranno essere installati, di norma, a mt. 2 dal ciglio.
- c. La richiesta dovrà essere presentata entro i 15 giorni precedenti il periodo di promozione
- d. Le **dimensioni massime** dell'impianto Tipo locandina sono:
  - larghezza: cm 120
  - altezza: cm 80
- e. Le **dimensioni massime** dell'impianto Stendardo sono:
  - larghezza: cm 100
  - altezza: cm 200

## **2. POSA STENDARDI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Potranno essere autorizzati Stendardi su pali di illuminazione pubblica alle seguenti condizioni:

1. Gli Stendardi siano costruiti in materiale leggero (es: stoffa, cartone pressato) di dimensioni massime di cm 100 x cm 200 con altezza dal piano stradale di cm 350.
2. Il fissaggio al palo potrà avvenire mediante legatura con mezzo di facile removibilità (è vietato l'uso di colle o nastri adesivi).
3. Per la posa è vietato appoggiare scale allo stelo del palo;
4. Il periodo di esposizione dello Stendardo potrà essere interrotto dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.
5. Il concessionario si impegna a lasciare il palo nelle stesse condizioni antecedenti la posa ed a risarcire il Comune per eventuali danni arrecati.
6. Sono vietate installazioni su piante di qualsiasi tipo;

### 3. STRISCIONI PUBBLICITARI

Potranno essere collocati lungo le arterie cittadine e nei luoghi ospitanti mostre, fiere, feste ecc..., secondo un preciso numero e frequenza da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso potranno essere collocati esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

- larghezza compatibile con la larghezza della via, comunque non superiore a cm 900;
- altezza massima cm 90;
- dovranno essere realizzati con caratteristiche flessibili (tela, PVC) con dispositivo di attacco tale da non consentire lo sbandieramento;
- possono essere installati verticalmente su pali a tal fine predisposti;
- altezza dal suolo non inferiore a cm 510, se posizionati al di sopra della carreggiata;
- se posto su strada: altezza minima dal piano stradale: cm 510
- se posto su marciapiede: altezza minima dal piano marciapiede: cm 220
- posa in opera mediante cavi sottili (acciaio, nylon) a pareti di edifici, pali, etc;
- il posizionamento (non vicino ad incroci) non dovrà occultare i cartelli stradali, semafori, indicazioni pubbliche;
- potranno essere collocati per informazioni di interesse collettivo, mostre e manifestazioni culturali di iniziativa privata, politica e/o mista, manifestazioni sportive, promozioni commerciali di breve durata.

Le autorizzazioni saranno rilasciate, pertanto, in conformità con la disponibilità degli ambiti definiti da apposito atto di Giunta Comunale e successivamente all'installazione dovrà essere depositata in Comune un'autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e fatti salvi i diritti di terzi.

Su tutto il territorio Comunale potranno essere autorizzati all'installazione striscioni pubblicitari concernenti manifestazioni di qualunque genere effettuate con il patrocinio del Comune o da Associazioni convenzionate con il Comune che abbiano iniziative folcloristiche, socio-culturali. A tal fine è di competenza dell'Amministrazione effettuare i relativi sopralluoghi per accertare la conformità delle installazioni richieste alle norme di sicurezza, dell'incolumità pubblica, del Codice della Strada e del presente Piano Generale degli Impianti.

#### **4. IMPIANTI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI.**

Potranno essere autorizzati, previo parere dell'Ufficio competente, impianti pubblicitari per la promozione e la vendita di immobili esclusivamente:

- ⇒ in prossimità del luogo ove ubicati gli stessi ed in presenza di cantieri edilizi di nuovo impianto, ristrutturazioni o restauro
- ⇒ la posizione del cartello non dovrà interferire con la segnaletica pubblica e/o indicazioni toponomastiche e di viabilità
- ⇒ dovranno essere posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli
- ⇒ dovranno essere collocati nell'ambito del perimetro dell'impianto di cantiere sino ad un max di n°2 impianti per cantiere e le dimensioni massime ammissibili degli impianti sono:
  - all'interno dei centri abitati di cm 200x100;
  - al di fuori del centro abitato ogni impianto potrà raggiungere la superficie massima di mq. 12,00;
  - nelle zone industriali ogni impianto potrà raggiungere la superficie max di mq 18.00.

#### **5. CARTELLI PER LA VENDITA DI IMMOBILI.**

E' possibile l'affissione di cartelli pubblicitari per la promozione e la vendita e la locazione di immobili ubicati su muri esterni di stabili alle seguenti condizioni:

1. Il cartello dovrà essere esclusivamente sull'immobile oggetto della vendita.
2. Non dovrà superare le misure di cm. 35 x 35.

<b>Non necessita dell'autorizzazione comunale.</b>
--

**(Art. 52 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada)**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.  
Quanto sopra detto vale anche per le aree destinate alla distribuzione carburante, entro i centri abitati.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m<sup>2</sup> per ogni servizio prestato.



**CRITERI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI  
E IMPIANTI DI SEGNALETICA DIREZIONALE  
INDUSTRIALE/COMMERCIALE/ARTIGIANALE/TURISTICA**

**ART. 17      IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO ABITATO**

---

1. Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano.
  2. All'interno dei centri abitati gli impianti non potranno essere installati nell'area dell'incrocio o intersezione in genere, ma prima di essa ad una distanza minima di mt 50 e non potranno interferire con altri cartelli e mezzi pubblicitari e con segnali stradali. Nel caso in cui prima di mt 50 dall'intersezione stradale vi sia la presenza di muri di fabbrica e/o recinzioni gli impianti potranno essere installati.
  3. Per nessun motivo può essere consentito l'abbinamento e/o l'interferenza di segnali di indicazione stradale e di carattere pubblico con impianti pubblicitari.
  4. Non potrà altresì essere consentito l'abbinamento e/o l'interferenza tra segnali di carattere pubblicitario ed impianti direzionali (industriali e commerciali).
  5. Gli impianti dovranno avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate al presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.
  6. Nel caso in cui la strada non sia munita di marciapiede, gli impianti potranno essere installati ad una distanza minima di mt. 3 dalla carreggiata.
  7. Ogni impianto pubblicitario dovrà:
    - essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
      - ⇒ Amministrazione rilasciante
      - ⇒ Soggetto titolare dell'autorizzazione
      - ⇒ Numero dell'autorizzazione
      - ⇒ Progressiva chilometrica del punto di installazione
      - ⇒ Data di scadenza dell'autorizzazione
- Per gli impianti pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, e ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. L'Amministrazione potrà rimuovere gli impianti , che entro 6 mesi dall'approvazione

del presente piano, risulteranno sprovvisti di targhetta con addebito delle spese a carico del proprietario.

- essere saturo di pubblicità entro 60 gg dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

## ART. 18 IMPIANTI PUBBLICITARI FUORI DEL CENTRO ABITATO

---

1. Gli impianti potranno essere installati dovunque la configurazione dei luoghi e della rete stradale risulti atta ad accoglierli in un idoneo assetto ambientale e di arredo urbano. Gli impianti privi di pubblicità o in cattivo stato di manutenzione potranno essere rimossi con spese a carico del proprietario.
2. All'esterno dei centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuato nel rispetto delle distanze minime previste dal Regolamento di Attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n°495) all'art. 51.
3. Per nessun motivo può essere consentito l'abbinamento e/o l'interferenza di segnali di indicazione stradale e di carattere pubblico con impianti pubblicitari.
4. Non potrà altresì essere consentito l'abbinamento e/o l'interferenza tra segnali di carattere pubblicitario ed impianti direzionali (industriali e commerciali).
5. Gli impianti dovranno avere le caratteristiche conformi alle disposizioni previste nelle schede allegate al presente Piano e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Ogni impianto pubblicitario dovrà:
  - essere munito di targhetta identificativa metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
    - ⇒ Amministrazione rilasciante
    - ⇒ Soggetto titolare dell'autorizzazione
    - ⇒ Numero dell'autorizzazione
    - ⇒ Progressiva chilometrica del punto di installazione
    - ⇒ Data di scadenza dell'autorizzazione
    - ⇒ N° Scheda identificativa della localizzazionePer gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile
  - essere saturo di pubblicità entro 60 gg dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

**ART. 19    IMPIANTI DI SEGNALETICA DIREZIONALE INDUSTRIALE, COMMERCIALE,  
ARTIGIANALE E TURISTICA**

---

Tali impianti dovranno:

- ⇒ Avere le caratteristiche di cui al Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
- Nessun segnale o il suo sostegno, può associare, accostare e combinare: messaggi, cartelli e avvisi reclamistici di qualunque tipo, i quali devono essere considerati sempre estranei e pertanto abusivi.

**ART. 20 SPOSTAMENTO DEI MANUFATTI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI OPERE  
PER PUBBLICA UTILITÀ**

---

Tutti i manufatti ed impianti realizzati lungo le arterie in questione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario ogni qualvolta vengano approvati progetti per opere pubbliche o di pubblico interesse che ne determinino una nuova posizione.

Lo spostamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del Comune.

Qualora non vengano ottemperati i termini sopra descritti il Dirigente competente provvederà ad emettere Ordinanza di rimozione ed eventualmente effettuare lo spostamento d'Ufficio addebitandone le spese al concessionario.

**ART. 21      QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLA AFFISSIONE DIRETTA ,  
                  ALLA PUBBLICITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA**

---

**A) Affissione diretta**

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal pubblico servizio, per l'effettuazione diretta non potrà essere superiore al limite del 20% della superficie destinata alle pubbliche affissioni..

**B) Pubblicità permanente**

La superficie massima di pubblicità permanente su arredo urbano e pannelli (art. 9 , punto 10, tipo A e B) sul territorio comunale si stabilisce in mq 200;

**C) Pubblicità temporanea**

La superficie massima di pubblicità temporanea, esclusa quella all'interno di locali realizzata con locandine in materiale cartaceo , contemporaneamente presente sul territorio comunale si stabilisce in mq 100;

## ***Pubbliche Affissioni Modalità Tipologie, Piano Generale Impianti - Pubbliche Affissioni***

### **ART. 22     ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

---

1. Il Comune ha istituito il Servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione di "manifesti" realizzati in materiale cartaceo, privi di rigidità, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero finalizzato alla diffusione di messaggi o pubblicitari o propagandistici diffusi nell'esercizio di attività economiche.

I manifesti suddetti possono essere affissi esclusivamente, dall'Amministrazione Comunale o da un concessionario all'uopo designato, sui mezzi pubblicitari del Comune definiti "Impianti Affissionali".

Inoltre, nei limiti stabiliti nel presente Piano Generale Impianti effettua il Servizio pubblico anche per messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **ART. 23     IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - DEFINIZIONE, TIPOLOGIE, SPECIFICHE E QUANTITÀ**

---

#### **1.     Manifesto – definizione**

- ✎ Si definisce *manifesto* l'elemento realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

#### **2.     Impianto per le Pubbliche Affissioni - definizione**

- ✎ Si definisce *impianto affissionale* il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggi costituito da manifesti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

- ✎ Si definisce impianto per le **Pubbliche Affissioni** quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, e che è distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo Affissione diretta. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### 3. Tipologie

Gli impianti affissionali possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo.

- ✎ **Impianti ordinari**, destinati alla affissione di uno o più fogli 70x100, senza alcuna connessione di messaggio fra loro.
- ✎ **Impianti particolari**, sono quelli destinati alla affissione di manifesti costituiti di più fogli 70x100, aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali multiple - 100x140, 140x200, 200x140, 300x140 ovvero i cosiddetti Poster 6x3, ed altre misure.

Si possono inoltre suddividere gli impianti in ordine alle facce destinate all'affissione, monofacciale ove sia visibile un solo lato, bifacciale ove siano visibili ed utilizzabili entrambi i lati contrapposti per l'affissione.

Gli impianti di cui sopra dovranno essere conformi alla scheda tecnica allegata al presente Regolamento.

### 4. Ripartizione, quantità, specifiche

In ordine ai manifesti da affiggere a cura del Servizio Pubblico, gli impianti sono suddivisi in :

- ✎ impianti **per messaggi di Istituto**, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione ;
- ✎ impianti **per messaggi di contenuto sociale**, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro;
- ✎ impianti **per annunci funebri**, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;



- ✗ impianti *per messaggi a carattere commerciale* la cui affissione è affidata dai privati, esercenti attività di impresa ed economiche, al Servizio delle Pubbliche Affissioni.
- ✗ Gli impianti destinati alle Pubblicità mediante Affissione diretta, come definiti dal presente Piano, sono opportunamente disciplinati ai precedenti articoli per la parte relativa alla Pubblicità.

*Quantità:*

La complessiva superficie in metri quadri degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, complessivamente considerata è pari a mq. 650, con la possibilità di arrivare a 800 mq, come da Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Pubblicitaria.

#### ART. 24 ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

---

L'impiantistica esistente deve essere adeguata alle disposizioni del presente Piano Generale Impianti, **entro il termine di tre anni dalla data di adozione del presente Piano Generale degli Impianti**, a questo fine si utilizzano i proventi derivanti dalla applicazione delle Sanzioni Amministrative di cui all'Art. 24 - punto 5 - del D.Lgs. 507/93 ed altre disponibilità a ciò destinate.

Ogni modifica, per qualsiasi motivo resasi necessaria, alle quantità e collocazione degli Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Piano Generale Impianti, ed ivi conseguentemente riportata.

#### ART. 25 DIVIETI E LIMITAZIONI

---

1. Gli impianti per Pubbliche Affissioni non possono essere installati nei luoghi in cui è previsto esplicito divieto come disciplinato dal presente Piano. In particolare si stabilisce che non possono essere installati impianti per messaggi a carattere commerciale nei centri storici.
2. Le limitazioni riguardano la tipologia ed i formati degli impianti affissionali, in relazione ai contesti di arredo urbano, architettonici, etc., sono fissate per zone nel presente Piano.
3. Per gli impianti affissionali valgono i limiti ed i divieti previsti nel presente Regolamento e nel "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 285/92, successive integrazioni e modificazioni e nel D.P.R. 495/92.
4. Nessuna affissione potrà avvenire ad opera del Servizio Pubbliche Affissioni in maniera difforme da quanto previsto dal presente Piano.

***Norme per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di impianti***

## ***pubblicitari***

### **ART. 26     AUTORIZZAZIONI - PROVVEDIMENTI**

---

E' vietato installare e diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo, visivo, senza aver ottenuto la autorizzazione dell'Autorità comunale competente.

Non può essere concessa autorizzazione alla effettuazione di qualsiasi pubblicità, comunque realizzata, ove ostino norme del Piano Generale Impianti.

Non richiedono formale autorizzazione:

- le forme pubblicitarie effettuate all'interno di locali aperti al pubblico e non visibili all'esterno;
- l'esposizione di locandine pubblicitarie, sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno;
- gli avvisi di locazione e vendita di immobili purché rispettino le modalità e caratteristiche previste all'art. 15 del presente Piano;
- la pubblicità effettuata con autoveicoli, nelle forme previste dall'Art. 57 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.;

Inoltre:

- Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, le norme di cui al presente Piano dovranno essere integrate con la osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
- Tutte le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi.
- Il procedimento ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni sono quelli previsti dalla normativa che disciplina le procedure dello Sportello Unico Attività Produttive (in seguito denominato SUAP).
- Le autorizzazioni denegate vengono archiviate e la documentazione prodotta, allegata alla richiesta, è posta a disposizione dell'interessato (salvo copia da tenere agli atti).

### **1. Impianti non temporanei / Norme Generali**

La domanda concernente l'autorizzazione all'installazione di impianti non temporanei deve essere presentata al SUAP.

La domanda dovrà essere firmata dal richiedente ed inoltre:

- a) gli impianti di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione devono risultare saturi di pubblicità al momento della richiesta;
- b) in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, dovrà essere prodotta la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla Ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati;
- c) gli uffici competenti potranno comunque richiedere particolari specifiche tecniche ritenute necessarie al completamento della pratica;
- d) il subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicata per iscritto al Comune, indicando il numero e la data della autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il subentro deve essere autodichiarato, il Comune potrà richiedere l'esibizione degli atti comprovanti il subentro;
- e) le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate da dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati, nei confronti dei quali il Comune resta completamente estraneo;
- f) il titolare dell'autorizzazione può rinunciare con formale Atto, in qualsiasi momento, alla pubblicità comunque effettuata, fatte salve le prescrizioni di carattere tributario e tecniche disciplinate nel presente Piano. Il titolare ha l'obbligo di rimuovere a sue spese l'impianto.

g) la richiesta di autorizzazione dovrà essere effettuata:

- o nel caso si tratti di impianti da localizzare dove viene svolta l'attività e/o insegne di esercizio, **dal titolare o gestore l'attività stessa (legale rappresentante in caso di società)**
- o nel caso si tratti di impianti pubblicitari stradali (Tipo B - A - Preinsegne ecc...), **da ditte pubblicitarie ovvero dal titolare o gestore dell'attività pubblicizzata.**

#### **DOCUMENTAZIONE**

1. relazione tecnica descrittiva , a firma di tecnico abilitato, del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso. Ad essa dovranno essere allegati estratti cartografici del P.R.G. , della planimetria catastale, nonché della Carta Tecnica Regionale, sui quali dovrà essere evidenziato il sito/l'immobile oggetto di installazione dell'impianto. Nel caso di cartelli pubblicitari , preinsegne e frecce direzionali, dovrà essere indicata l'esatta collocazione dell'impianto rispetto alla sede stradale (ubicazione chilometrica, lato della strada, disposizione rispetto al senso di marcia, distanza dalla carreggiata, da eventuali intersezioni, curve, gallerie, scarpate, ponti, parapetti, ecc..., dalla segnaletica stradale e da altri impianti pubblicitari). La relazione tecnica dovrà, altresì, attestare la conformità urbanistica dell'intervento da realizzare, nonché il rispetto delle prescrizioni del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. , e dovrà, inoltre , illustrare le caratteristiche relative alla realizzazione , ai materiali impiegati, alle dimensioni (lunghezza , larghezza e spessore), ai colori, alle diciture, all'eventuale supporto, alla tipologia di illuminazione, nonché alle modalità di posa dell'impianto;
2. bozzetto a colori e progetto del manufatto richiesto, completo di sezione (scala 1:20 o 1:50) e prospetto quotato con dimensioni dello sfondo stato attuale e stato di progetto, a firma di tecnico abilitato;
3. rilievo stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione fotografica a colori, particolareggiata e panoramica, raffigurante l'esatto posizionamento dell'impianto e fotomontaggio. Se trattasi di insegna di esercizio la fotografia dovrà ricomprendere tutta la parte del fabbricato interessato da attività commerciali;
4. in caso di cartelli pubblicitari, preinsegne e frecce direzionali dovrà essere presentata , ai sensi del C.d.S. e del relativo Regolamento di attuazione, autocertificazione con la quale si attesti che nel calcolo, nella realizzazione e nella posa in opera del manufatto che si

intende collocare , si terrà conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

5. nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e s.m.;
6. se trattasi di installazione di mezzo pubblicitario su sede stradale di competenza di altri enti, lo SUAP provvederà ad acquisire il prescritto nulla-osta dell'ente proprietario della strada;

Per quanto concerne il numero di copie degli elaborati che devono essere presentate:

1. se la località ove si intende installare l'impianto pubblicitario non è soggetta ad alcun tipo di vincolo urbanistico, architettonico o paesaggistico, la documentazione sopra illustrata potrà essere prodotta in unica copia;
2. In caso l'inserimento del mezzo pubblicitario riguardi un immobile soggetto a vincolo architettonico o una zona sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale, la documentazione progettuale dovrà essere prodotta in tre copie , di cui due con documentazione fotografica in originale;
3. Qualora si preveda di installare l'impianto su strade extraurbane, dovrà essere presentato un numero di copie idoneo all'acquisizione da parte dello SUAP del nulla osta di competenza degli enti proprietari della strada.

## 2. Impianti temporanei , targhe

Della posa in opera di impianti temporanei e targhe , conformi per tipologia e dimensioni alle disposizioni di cui all'art. 9, punto 12, ed all'art. 10, punti 2 e 3, del presente piano, deve essere data comunicazione allo SUAP, a firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa, recante la descrizione delle caratteristiche del manufatto, ed in particolare:

- il nominativo ed i dati relativi al richiedente avente titolo;
- l'indicazione del sito ove si intende collocare l'impianto temporaneo;
- il numero, la tipologia, le dimensioni ed i materiali degli impianti;
- il contenuto informativo della pubblicità che si intende effettuare;
- la pubblicità effettuata
- la durata della promozione
- se trattasi di targhe indicative di attività professionali dovrà essere presentata idonea autocertificazione attestante l'abilitazione allo svolgimento della professione , mentre nel caso di targhe relative alla professione medica , dovrà essere allegato il nulla osta alla pubblicità sanitaria rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

Ove lo SUAP riscontrasse eventuali difformità delle caratteristiche dell'impianto da installarsi, rispetto alle previsioni di cui al presente piano, provvederà ad inviare all'interessato comunicazione di diniego all'installazione dell'impianto.

## **ART. 28      PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

---

Qualora la richiesta di installazione degli impianti riguardi zone od immobili soggetti a vincolo paesagistico-ambientale o architettonico, l'istanza sarà sottoposta all'esame obbligatorio della C.E.I. , per l'espressione del parere di competenza . Nel caso, invece, pur non sussistendo alcun vincolo, l'intervento comporti opere edilizie di entità complessa o particolari soluzioni progettuali di rilevante impatto sotto il profilo estetico, la richiesta potrà essere sottoposta all'esame della C.E., per il relativo parere di competenza, propedeutico al rilascio dell'eventuale titolo autorizzativo.

## **ART. 29      MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE (IMPIANTI NON TEMPORANEI)**

---

Per richiedere il rinnovo di un'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari non temporanei deve essere inoltrata domanda al SUAP, e:

- ◇ riportare gli estremi dell'autorizzazione originaria
- ◇ dichiarare che gli impianti pubblicitari non subiscono alcuna variazione
- ◇ allegare una fotografia degli impianti installati.

## **ART. 30      ESAME DELLE DOMANDE - COMUNICAZIONE ESITO**

---



## 1. Impianti non temporanei

- a) Per ciascuna domanda è ammessa la richiesta di installazione di più impianti, purché:
- collocati nello stesso ambito (es. più insegne nello stesso esercizio commerciale)
  - frecce direzionali
  - impianti stradali aventi le medesime caratteristiche.
- b) La sostituzione di una richiesta con un'altra di natura ed estensione o caratteristiche diverse, implica la presentazione di una nuova intera documentazione accompagnata da una dichiarazione di rinuncia alla domanda precedente, firmata dal richiedente e dall'eventuale progettista firmatari della domanda stessa.
- c) Per l'installazione di impianti pubblicitari che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, l'istanza dovrà essere corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria, di tutela ambientale, sottoscritte da professionisti abilitati unitamente al legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso di cui all'art. 17 della L.R. 24 marzo 1999 , n. 9.
- d) Per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti che presuppongono l'acquisizione di atti di assenso di altri Enti, si darà corso al procedimento mediante conferenza di servizi di cui all'art. 18 della L.R. 24 marzo 1999, n. 9.
- e) Entro 15 gg successivi alla presentazione della domanda e della relativa documentazione lo SUAP darà comunicazione scritta all'interessato dell'avvio del procedimento con le eventuali osservazioni.
- f) Qualora la documentazione presentata non risultasse completa, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, lo SUAP potrà richiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
- g) Ove l'invio a completare la documentazione carente o ad effettuare modifiche al progetto presentato, ovvero a stipulare vincoli/convenzioni, dovesse rimanere senza effetto per oltre 30 giorni, la domanda si intenderà rinunciata e la relativa pratica verrà archiviata.
- h) Qualora la richiesta di installazione dell'impianto pubblicitario non venga assentita, il diniego deve essere motivato. In caso di istanze subordinate ad autorizzazione , a

conclusione del procedimento di approvazione, verrà rilasciato apposito provvedimento firmato dal Dirigente, corredato degli allegati elaborati tecnici anch'essi firmati dal Dirigente, da conservarsi presso la sede dell'attività ove l'impianto viene installato, per essere esibiti ai funzionari comunali ed agli agenti della Polizia Municipale, a loro semplice richiesta.

## **2 Impianti temporanei**

Le comunicazioni relative alla posa in opera di impianti temporanei verranno esaminate dallo SUAP, sotto il profilo della completezza e della conformità, entro 20 giorni successivi alla ricezione delle stesse. Ove non pervenga agli interessati, entro tale data, alcuna comunicazione di diniego all'installazione, gli impianti potranno essere posizionati.

### **ART. 31     DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

La richiesta può essere respinta con formale comunicazione quando:

1. Essa non risulti conforme alle norme vigenti in materia;
2. Essa non ottenga il benestare degli enti eventualmente competenti in merito;
3. Essa non sia ritenuta consona per ragioni estetico-architettoniche;
4. Non sia assicurato di diritto e di fatto l'accesso diretto ed idoneo a strade aperte a pubblico transito;
5. Non siano rispettate le condizioni poste dal Regolamento e dal presente Piano;
6. L'Amministrazione sia a conoscenza di violazioni di diritti di terzi;
7. Per contrasto con altre normative urbanistico-edilizie in vigore.

### **ART. 32     EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE**

---

1. L'approvazione delle domande e l'autorizzazione ad eseguire gli interventi si intendono in

ogni ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano tale attività, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse, ad eccezione di quelle espressamente previste dal presente Piano.

**1. Impianti non temporanei**

- ♣ L'autorizzazione ha la validità temporale di **3 anni dalla data di rilascio**. Tale validità dovrà essere riportata sull'autorizzazione.
- ♣ L'autorizzazione è tacitamente rinnovata, salvo diverso intendimento del Comune, da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della autorizzazione originaria.
- ♣ I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 120 giorni.
- ♣ Periodi diversi di validità temporale delle autorizzazioni potranno essere concordati in sede di convenzioni stipulate fra soggetti attuatori idonei e l'Amministrazione Comunale.

**2. Impianti temporanei**

- ♣ L'autorizzazione ha la validità temporale, compatibilmente con le disponibilità degli spazi, coincidente con il periodo richiesto dal soggetto richiedente. Tale validità dovrà essere riportata sull'autorizzazione.

**Impianti non temporanei**


 **L'autorizzazione s'intende decaduta quando:**

Le opere non siano iniziate entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre 4 mesi.

Potranno essere concesse proroghe dei termini sopraindicati dietro espressa e formale richiesta che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

Per "Opere iniziate" si intende l'oggettiva attuazione di opere necessarie per la predisposizione di "posa in opera degli impianti", mentre per "Lavori sospesi" si intende la interruzione della normale attività di installazione degli impianti e manufatti.

Decaduti i termini di cui sopra le opere concernenti gli impianti e manufatti non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova richiesta e nuova autorizzazione.

 **L'autorizzazione può essere revocata:**

1. Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero.
2. Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie alla documentazione approvata, senza aver conseguito, per detta variante, la prescritta preventiva autorizzazione.
3. Per sopraggiunto contrasto con le normative urbanistico-edilizie.
4. Quando i manufatti presentano un palese stato di manutenzione insufficiente ed una oggettiva vetustà.
5. Quando il sito ove ubicato l'impianto è soggetto ad intervento di Pubblica Utilità, all'approvazione di un progetto di opera pubblica, alla realizzazione di un particolare intervento di manutenzione di opera pubblica.
6. Quando non sia stato effettivamente assolto, previa diffida, il pagamento del relativo tributo nelle forme e modalità previste dal Comune.
7. Quando, entro 60 gg dal rilascio dell'autorizzazione, l'impianto non risulti saturo di pubblicità.

## Impianti temporanei

### L'autorizzazione s'intende decaduta quando:

1. sia trascorso il termine temporale di validità (riportato sull'autorizzazione)

### L'autorizzazione può essere revocata:

1. Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero.
2. Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie alla documentazione approvata, senza aver conseguito, per detta variante, la prescritta preventiva autorizzazione.
3. Per sopraggiunto contrasto con le normative urbanistico-edilizie.
4. Per l'oggettiva tutela del pubblico interesse sancita dagli uffici competenti.
5. Quando i manufatti presentano un palese stato di manutenzione insufficiente ed una oggettiva vetustà.
6. Quando il sito ove ubicato l'impianto è soggetto ad intervento di Pubblica Utilità, all'approvazione di un progetto di opera pubblica, alla realizzazione di un particolare intervento di manutenzione di opera pubblica.
7. Quando non sia stato effettivamente assolto il pagamento del relativo tributo nelle forme e modalità previste dal Comune.

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo:

- ➔ Di rispettare quanto prescritto nella autorizzazione rilasciatagli e di conformarsi alle disposizioni del presente Piano.
- ➔ Di rispettare, nella effettuazione della pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.
- ➔ Di curare la manutenzione del mezzo, salvaguardandone l'aspetto e la funzionalità originale, garantendone la sicurezza.
- ➔ Di manlevare il Comune da qualsiasi richiesta o azione che chiunque e in qualsiasi tempo possa avanzare, anche per danni, nei confronti del Comune stesso in relazione diretta o indiretta all'autorizzazione ottenuta, fornendone formale dichiarazione in sede di richiesta di autorizzazione.
- ➔ Di cessare la pubblicità e rimuovere i mezzi alla scadenza della autorizzazione, ovvero, ove presenti Atto di Rinunzia, in seguito ad ordinanza motivata di revoca, disposta dalle Autorità interessate e nei termini ivi fissati; in caso di inottemperanza l'impianto sarà considerato abusivo con la conseguente applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Piano.

Nel caso di revoca dell'Autorizzazione, disposta dall'Autorità competente, il titolare, avrà diritto alla restituzione di quanto corrisposto in anticipo a titolo di Imposta, per la parte competente il periodo di mancata esposizione e nei limiti conseguenti alla modalità di pagamento.

**Per gli impianti di cui all'art. 9 , punto 10, Tipo A - B - Preinsegne - Poster, l'autorizzato ha altresì l'obbligo:**

1. di apporre su ogni impianto pubblicitario autorizzato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a. Amministrazione rilasciante
  - b. Soggetto titolare dell'autorizzazione
  - c. Numero dell'autorizzazione
  - d. Progressiva chilometrica del punto di installazione
  - e. Data di scadenza dell'autorizzazione
  - f. N° Scheda identificativa della localizzazione.

Per gli impianti pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

2. di rendere gli impianti pubblicitari saturi di pubblicità entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione e di mantenerli tali pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

La mancata osservanza degli obblighi Piano si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.



## **ART. 36      CONTROLLO PARTECIPATIVO**

---

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali dell'autorizzazione e dei relativi atti tecnico-amministrativi e ricorrere contro il rilascio dell'autorizzazione, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o con le prescrizioni del presente Piano.

## **ART. 37      VIGILANZA**

---

La Polizia Municipale, oltre ai funzionari del Comune, in virtù della loro generale competenza all'osservanza sui regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme, sia di carattere tecnico che tributario, contenute nel presente Piano.

Per quanto attiene le Pubbliche Affissioni esplicano altresì funzioni di vigilanza ed accertamento i soggetti concessionari del servizio.

La Polizia Municipale, oltre ai funzionari del Comune, esegue sopralluoghi dove la pubblicità e le affissioni sono in opera, richiede l'esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento ed accerta le infrazioni alle disposizioni regolamentari per la comminazione delle sanzioni di cui alle Leggi vigenti.

#### **ART. 38      SANZIONI AMMINISTRATIVE**

---

Per le violazioni alle norme contenute nel presente Piano si applicano le sanzioni previste dalle normativa vigente statale, regionale e comunale.

**Tale sanzione pecuniaria si applica al titolare dell'attività della ditta installatrice dell'impianto o della ditta incaricata ad effettuare la pubblicità o, in solido, a tutti coloro che sono in qualche modo interessati all'esposizione della pubblicità.**

#### **ART. 39      RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

---

In caso di impianti pubblicitari abusivi, in precario stato di manutenzione ovvero non regolari per forma, disegno, colori, rifrangenza, alfabeti, ect..., gli uffici competenti emetteranno Ordinanza di rimozione indicante la contestazione delle relative infrazioni.

Qualora, nei termini di 15 giorni dalla notifica dell'Ordinanza, l'impianto non venisse rimosso si procederà alla rimozione d'ufficio e le relative spese di rimozione saranno poste, coattivamente, a carico della ditta alla quale è diretta l'Ordinanza.

Il materiale installato abusivamente può essere, con Ordinanza del Dirigente, sequestrato a garanzia parziale e/o totale del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'Ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'Ordinanza stessa.

#### ART. 40      NORME FINALI ED ABROGAZIONI

---

1. Il presente Piano sostituisce ogni precedente disposizione afferente le tipologie degli impianti pubblicitari;
2. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia;
3. Le eventuali modifiche delle Leggi in vigore comportano le conseguenti variazioni delle norme del presente Piano.
4. Tutti gli impianti pubblicitari dovranno essere adeguati al presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entro i tre anni successivi all'adozione del presente Piano.
5. Qualora intervengano modificazioni delle superfici pubblicitarie e conseguentemente del numero degli impianti da installare sul territorio comunale, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovrà essere adeguato alla nuova situazione.
6. Il presente Piano entra in vigore dalla data di approvazione. .

Articoli estratti da  
"IL NUOVO CODICE DELLA  
STRADA"  
D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285

## **PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI**

---

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità... o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie o luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti" nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità... di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, "regionale" o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà... di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale".
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità... nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. "La pubblicità... fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno".
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità..., secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Articoli estratti da  
"IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  
E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO  
CODICE DELLA STRADA"  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e  
s.m.i.



**DPR 16/12/1992 n. 495**

**TITOLO II  
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE**

**Capo I**

**§3 - PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI (ART. 23 C.S.)**

**Art. 47.**

**Definizione dei mezzi pubblicitari (art. 23 C.s.).**

1. Si definisce <<insegna di esercizio>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce <<preinsegna>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce <<sorgente luminosa>> qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce <<cartello>> un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce <<striscione, locandina e stendardo>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce <<segno orizzontale reclamistico>> la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli

e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce <<impianto pubblicitario di servizio>> qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce <<impianto di pubblicità o propaganda>> qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine <<altri mezzi pubblicitari>>.
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 48.**

### **Dimensioni (art. 23 C.s.).**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mx0,20 m e superiori di 1,50 mx0,30 m. é ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 49.**

### **Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art. 23 C.s.) (1).**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (2).
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità (3).
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata (3).

(1) Rubrica così modificata dall'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma così modificato dall'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(3) Comma così sostituito dall'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 50.**

### **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 23 C.s.).**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (1).
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione (1).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso (2).
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

(1) Comma così sostituito dall'art. 40, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma così modificato dall'art. 40, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## Art. 51.

### Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 23 C.s.).

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) 3 m dal limite della carreggiata;
  - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
  - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
  - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
  - h) 250 m prima delle intersezioni;
  - i) 100 m dopo le intersezioni;
  - j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
  - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.  
L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta



rilasciato dal competente organo di tutela (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 52.**

### **Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 23 C.s.).**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio (1).
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato (2).
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 42, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Il preesistente comma 4 è stato trasformato in comma 3 dall'art. 42, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(3) Il preesistente comma 3 è stato trasformato in comma 4 dall'art. 42, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## Art. 53.

### Autorizzazioni (art. 23 C.s.).

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata (1):
  - a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
  - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
  - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
  - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione.

Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti (2).
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 (1).
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli

previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino (1).

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale (1).
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

(1) Comma così modificato dall'art. 43, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma così sostituito dall'art. 43, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 54.**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione (art. 23 C.s.).**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno (1);
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

(1) Lettera così modificata dall'art. 44, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610

**Art. 55.**

**Targhette di identificazione (art. 23 C.s.).**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile (1).
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 45, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

(2) Comma così sostituito dall'art. 45, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 56.**

### **Vigilanza (art. 23 C.s.).**

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse (1).
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio (1).
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 46, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 57.**

### **Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).**

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni (1):
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.



7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice (2).

(1) Alinea così modificato dall'art. 14, d.lg. 19 novembre 1997, n. 422.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 47, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 58.**

### **Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice (art. 23 C.s.).**

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento.  
Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso (1).
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

(1) Comma così modificato dall'art. 48, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 59.**

### **Pubblicità fonica (art. 23 C.s.).**

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione

al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991  
(1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 49, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

Articoli estratti da  
"INTERVENTI NEL SETTORE DEI  
TRASPORTI"

Legge 7 Dicembre 1999, n472

**LEGGE 7 DICEMBRE 1999, N°472**  
**“Interventi nel settore dei trasporti”**

(...OMISSIS...)

**Articolo 30.**

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresí consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici";

b) il comma 13 é sostituito dal seguente:  
" 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
" **13- bis.** In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

**13- ter.** Non é consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13- bis . Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13- bis.

**13- quater.** Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese

sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".

## INDICE

---

PIANO GENERALE IMPIANTI.....	1
CRITERI GENERALI .....	1
ART. 1 <i>Struttura del piano</i> .....	1
ART. 2 <i>Finalità</i> .....	1
ART. 3 <i>Mezzo pubblicitario - definizione e tipologie</i> .....	1
ART. 4 <i>Definizione delle tipologie pubblicitarie</i> .....	3
ART. 5 <i>Divieti</i> .....	5
ART. 6 <i>Modalità di concessione degli impianti per Affissione diretta</i> .....	6
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI CRITERI SPECIFICI PER IL TERRITORIO COMUNALE.....	8
ART. 7 <i>Suddivisione del territorio comunale</i> .....	8
ART. 8 <i>Progetti unitari ("Quadro") per particolari ambiti territoriali</i> .....	9
ART. 9 <i>Tipologie, dimensioni degli impianti pubblicitari</i> .....	10
CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO .....	17
ART. 10 <i>Posizionamento delle insegne di esercizio</i> .....	17
ART. 11 <i>Caratteristiche delle insegne installabili nel "Centro Storico"</i> .....	22
ART. 12 <i>Caratteristiche delle insegne installabili nelle zone "A - B"</i> .....	23
ART. 13 <i>Caratteristiche delle insegne installabili nell'ambito "C"</i> .....	24
CRITERI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	25
ART. 14 <i>Impianti non temporanei</i> .....	25
ART. 15 <i>Impianti temporanei</i> .....	28
ART. 16 <i>Impianti pubblicitari collocati all'interno delle aree di servizio</i> .....	31
CRITERI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI SEGNALETICA DIREZIONALE INDUSTRIALE/COMMERCIALE/ARTIGIANALE/TURISTICA ..	33
ART. 17 <i>Impianti pubblicitari nel centro abitato</i> .....	33
ART. 18 <i>Impianti pubblicitari fuori del centro abitato</i> .....	35
ART. 19 <i>Impianti di segnaletica direzionale industriale, commerciale, artigianale e turistica</i> .....	36
ART. 20 <i>Spostamento dei manufatti a seguito dell'approvazione di opere per pubblica utilità</i> .....	37
ART. 21 <i>Quantificazione degli impianti destinati alla affissione diretta</i> .....	38
PUBBLICHE AFFISSIONI MODALITÀ TIPOLOGIE, PIANO GENERALE IMPIANTI - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	39
ART. 22 <i>Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni</i> .....	39
ART. 23 <i>Impianti per le Pubbliche Affissioni - Definizione, tipologie, specifiche e quantità -</i> .....	39
ART. 24 <i>Adeguamento impianti</i> .....	42
ART. 25 <i>Divieti e Limitazioni</i> .....	42
NORME PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	42
ART. 26 <i>Autorizzazioni - provvedimenti</i> .....	43
ART. 27 <i>Modalità per la richiesta di autorizzazione</i> .....	44
ART. 28 <i>Prescrizioni particolari</i> .....	48
ART. 29 <i>Modalità per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione (Impianti non temporanei)</i> .....	48
ART. 30 <i>Esame delle domande - Comunicazione esito</i> .....	48
ART. 31 <i>Diniego dell'autorizzazione</i> .....	50
ART. 32 <i>Effetti dell'autorizzazione</i> .....	50
ART. 33 <i>Validità dell'autorizzazione</i> .....	52
ART. 34 <i>Decadenza e revoca dell'autorizzazione</i> .....	53
ART. 35 <i>Obblighi del soggetto autorizzato</i> .....	55
ART. 36 <i>Controllo partecipativo</i> .....	57
ART. 37 <i>Vigilanza</i> .....	57
ART. 38 <i>Sanzioni amministrative</i> .....	58

<i>ART. 39</i>	<i>Sospensione dell'attività di promozione del messaggio pubblicitario e/o di installazione di impianti pubblicitari per recidività.....</i>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>ART. 40</i>	<i>Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo .....</i>	58
<i>ART. 41</i>	<i>Norme finali ed abrogazioni.....</i>	59
	<i>Estratto da Codice della Strada, Regolamento C.d.S. e Legge 07/12/99 n° 472 .....</i>	61